

Nome _____
Cognome _____

TRACCIA

Dopo aver individuato, analizzato e descritto brevemente il *destinatario tipo*, il candidato è pregato di rielaborare il testo in una forma chiara ed esplicita al fine di rendere comprensibile al target di riferimento il messaggio.

Per l'elaborazione della prova: 1 ora

Bollettino Ufficiale Regione Puglia

Bollettino Regionale n° 33
Pubblicato il 22 / 02 / 2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n 104

L. R. n° 54/84 art. 2 lett. F) - Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

L'Assessore all'URBANISTICA, Assetto del Territorio ed E. R. P, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio S/3 Attività di Vigilanza, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore E. R. P., riferisce quanto segue: la legge regionale del 20.10.1984 n. 54, all'art. 2 lettera f), stabilisce che è fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, qualora il C. E. R. e il C. I P.E. non vi provvedano ai sensi dell'art. 3 lettera o), della legge 5 agosto 1978 n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980 n. 25.

Tale facoltà viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni I. S. T. A. T.

Detto art. 2 stabilisce inoltre che può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chi fruisce di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento del bando di concorso; determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 successive modifiche ed integrazioni; con delibera di Giunta Regionale n. 4411 del 22 luglio 1997, si fissava i £ 19.500.000 il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; considerato che sono trascorsi oltre 18 mesi dall'ultima revisione e che sulla base delle

risultanze dei dati I. S. T. A. T., l'indice di variazione percentuale, relativo al periodo 01.01.096/01.10.2000, risulta essere del 10.10, il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata risulterebbe essere di lire 21.469.500 (ventunomilioniquattrocentosessantanovemilacinquecento); si propone di fissare il nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in lire 21.500.000 (ventunomilionicinquecentomila); tale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione di canoni, così come disposto dalla delibera C. I. P. E. del 30.07.1991.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta, così come puntualmente definita dall'art. 4, comma 4°, della L. R. n° 7/97, lettera K).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e al dirigente del settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propri i contenuti della narrativa precedente;
- di fissare, ai sensi della L. R. n. 54/84 art. 2 lettera f), il limite di reddito l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in £ 21.500.000 (ventunomilionicinquecentomila);
- di stabilire che tale limite di reddito dovrà essere applicato ai bandi e alle revoche a partire dall'anno 2000, con riferimento per tale anno ai redditi percepiti nell'anno 1999;
- di dichiarare che tale limite di reddito non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico della Regione;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/97;
- di ordinare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul B. U. R.

Il Segretario della Giunta, il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto